



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 17/03/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. 595

Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonte eolica - Direttive delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica - Chiarimenti e limiti di applicabilità della D.G.R. n. 2467/2008.

L'Assessore Regionale all'Ecologia, dott. Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue.

Considerato che

- il decreto legislativo n. 387 del 19 dicembre 2003 detta i termini per l'attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Tale decreto prevede il rilascio da parte della Regione dell'autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti, attraverso l'istituto della Conferenza di Servizi di cui agli artt. 14 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i.;
- la Regione Puglia ha disciplinato la materia approvando il regolamento regionale 14 ottobre 2006, n. 16 ("Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia"), successivamente "legificato" dall'art. 3, comma 16, della Legge Regionale 31 dicembre 2007, n. 40;
- l'art. 14 del Regolamento Regionale n. 16/2006 detta disposizioni transitorie, che trovano applicazione, con effetto di salvaguardia, nelle more dell'approvazione dei P.R.I.E. (i Piani Regolatori per l'installazione di Impianti Eolici, previsti dagli artt. 4 ss. del regolamento stesso) e per un termine massimo di 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore (decorso tale termine "si potranno realizzare impianti eolici solo se le Amministrazioni comunali saranno dotate dei suddetti PRIE"). Il comma 7 prevede che "per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 [limitativo del numero di aerogeneratori autorizzabili in determinate aree territoriali, così come individuate dai P.R.I.E.] non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione";
- con deliberazione di Giunta n. 1462 dell'1 agosto 2008, poi, la Regione Puglia ha approvato le "Linee guida per migliorare la armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica";
- con successiva deliberazione di Giunta n. 2467 del 16 dicembre 2008, infine, la Regione Puglia ha approvato una integrazione delle direttive di cui alla D.G.R. n. 1462/2008, inserendo, tra il punto 2 ed il punto 3, il paragrafo n. 2 bis, del seguente tenore testuale: "In ragione di quanto disposto dal comma 5

bis dell'art. 10 della Legge Regionale n° 17/2007 le procedure di VIA conseguenti ad eventuale determinazione di assoggettabilità adottata in esito alla relativa procedura di verifica restano soggette, anche ai fini dell'espletamento delle istruttorie di cui al Regolamento Regionale n° 16/2006, alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto ai fini della valutazione ambientale. Nel caso in cui in esito alla determinazione di assoggettabilità a VIA il proponente non abbia prodotto la documentazione per l'effettuazione della VIA, gli Uffici provvedono a inviare la richiesta di produzione documentale al soggetto proponente, espressamente avvertendo che, trascorsi gg. 30 dalla richiesta, il mancato deposito di quanto richiesto comporterà la dichiarazione di inammissibilità della originaria istanza”;

- con questa integrazione, la Regione Puglia ha inteso dettare i criteri per il corretto inserimento delle istanze di verifica della compatibilità ambientale dei progetti di impianti eolici presentate nel predetto periodo transitorio;
- al fine di evitare il paralizzante effetto che le istanze di screening - presentate durante il periodo transitorio e che si siano concluse con un totale assoggettamento a VIA del progetto - rimangano pendenti a tempo indeterminato, di fatto vanificando la corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del R.R. n. 16/2006, il par. 2 bis ha previsto che i competenti uffici debbano sollecitare la presentazione dell'istanza di VIA entro 30 giorni dalla richiesta, corredandola di tutti gli atti e i documenti prescritti, pena la dichiarazione di inammissibilità della pratica;
- nella loro formulazione, le direttive introdotte dalla D.G.R. n. 1462/2008, modificata ed integrata dalla successiva D.G.R. n. 2467/2008, hanno generato dubbi interpretativi (con conseguenti impugnazioni in sede giurisdizionale) circa il campo di applicabilità della previsione di cui al punto 2 bis, a tenore del quale l'istanza di VIA conseguente ad un provvedimento di assoggettamento viene valutata, anche ai fini dell'istruttoria prevista dal R.R. n. 16/2006, sulla scorta della disciplina vigente alla data di presentazione dell'istanza di screening. In relazione al contenzioso generatosi, il legale officiato dall'Amministrazione regionale, Prof. Avv. Ida Maria Dentamaro, nell'evidenziare la legittimità dei provvedimenti impugnati (“... agevolmente sostenibile alla luce della vigente normativa di rango sia legislativo che regolamentare ...”), ha prospettato una più agevole definizione delle questioni attraverso un intervento chiarificatore da effettuarsi in via amministrativa, essendo gli atti impugnati applicazione diretta e vincolata delle disposizioni giuntali adottate, delle quali si rende pertanto necessario fornire, con il presente atto, interpretazione autentica;
- allo scopo di eliminare i predetti dubbi interpretativi, pertanto, deve chiarirsi che il nesso tra i punti 2 e 2 bis della D.G.R. n. 1462/2008 è da intendersi nel senso di considerare che nella sola ipotesi di istanze di verifica (c.d. screening) presentate nel periodo transitorio si debba applicare ai fini della VIA la disciplina vigente al momento dell'istanza di screening. Ciò esclude che la previsione di cui al punto 2 bis della D.G.R. n. 1462/2008 possa ritenersi applicabile anche alle istanze di screening -concluse con assoggettamento completo a VIA - presentate prima dell'entrata in vigore del R.R. n. 16/2006. In quest'ultima ipotesi, l'istanza di VIA conseguente a screening negativo soggiace alla disciplina applicabile *ratione temporis*, ovvero a quella vigente al momento della sua presentazione;
- diversamente opinando, infatti, da un lato risulterebbe del tutto illogica la previsione di un periodo transitorio, individuato come condizione necessaria ed indifferibile per cristallizzare l'indice di affollamento nei territori interessati da tali insediamenti; dall'altro si violerebbe, oltre la volontà regolamentare, anche il principio del *tempus regit actum* che governa tutti i procedimenti amministrativi, giungendo alla inaccettabile conclusione secondo cui la compatibilità ambientale dei progetti presentati prima dell'entrata in vigore del regolamento regionale n. 16/2006 - ed assoggettati a VIA - dovrebbe essere verificata sulla base di prescrizioni normative non più vigenti al momento della presentazione dell'istanza di VIA e neanche più rispondenti alle mutate ed ineludibili esigenze di tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutto ciò premesso, la Giunta ritiene utile chiarire esplicitamente e definitivamente la portata e l'ambito

di applicazione delle delibere giuntali n. 1462/2008 e n. 2467/2008, fornendo univoca interpretazione della disciplina ivi prevista, attraverso i seguenti punti:

1. Il disposto del par. 2 bis della D.G.R. n. 1462/2008 (introdotto dalla D.G.R. n. 2467/2008) va interpretato nel senso che per le sole istanze di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) presentate durante il periodo transitorio di cui all'art. 14 del regolamento regionale n. 16/2006 (e concluse con determinazione di assoggettamento completo a VIA), la data di presentazione dell'istanza è determinante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla successiva (eventuale) procedura di VIA.

2. La facoltà di ricondurre alla data di avvio del procedimento di screening il momento determinante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla conseguente procedura di VIA è subordinata alla circostanza che il progetto da valutare in fase di VIA sia nella sua configurazione (identificata dalla localizzazione degli aerogeneratori nel sistema di riferimento Gauss - Boaga) immutato. Diversamente, l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale costituirà nuova ed autonoma richiesta e sarà soggetta alle norme di legge e di regolamento vigenti al momento della sua presentazione, in aderenza al già richiamato principio del tempus regit actum.

3. Per quelle istanze che si siano concluse con screening positivo, pur se non riferito alla totalità degli aerogeneratori proposti, resta impregiudicata la facoltà del proponente di presentare l'istanza di VIA per la parte non oggetto di esclusione. In tali ipotesi non trova applicazione quanto specificato dal citato par. 2 bis della D.G.R. n. 1462/2008 e, pertanto, l'eventuale istanza proposta sarà soggetta alle norme di legge e di regolamento vigenti. Gli elaborati progettuali relativi a detta nuova istanza dovranno tenere in debito conto, ai fini della valutazione circa la loro compatibilità ambientale, anche la parte progettuale e gli esiti della valutazione avviata con l'iniziale istanza di screening.

L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'ECOLOGIA

PROPONE

alla Giunta Regionale di approvare, ai sensi dell'art. 44 co. 1 della legge regionale n. 7 del 12.05.2004 (Statuto della Regione Puglia) i chiarimenti e limiti di applicabilità della D.G.R. n. 2467/2008, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di delibera.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lettera f), della Legge Regionale n. 7/1997, nonché ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 7/2004.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore,

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento,

- a voti unanimi, palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto dei chiarimenti e dei limiti di applicabilità della D.G.R. n. 2467/2008 riportati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato allo Sviluppo Economico - Servizio Industria - Ufficio Energia, alla Avvocatura regionale nonché alle Province della Regione Puglia a cura del Servizio Ecologia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul link Portale Ambientale - Sezione Normativa VIA.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
